

Comune di Mesagne

C. O. S. A. P.

Canone Occupazione Suolo e Aree Pubbliche

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 **Definizioni**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nell'ambito del territorio del Comune di MESAGNE

1. - Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;

- per "suolo pubblico", le aree ed i relativi Spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2

Ambito e scopo del Regolamento

1. - il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di Spazi ed aree pubbliche, come definiti nell' articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca o decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.

2. - il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. - le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli Spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3**Il funzionario addetto al canone**

1. - E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale, designato dal Dirigente o Responsabile del Servizio ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.

2. - In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l' affidatario.

3. - In particolare, il funzionario comunale:

4. - Cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego):

- cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;

- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;

- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;

- (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla

periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;

- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Il Comando di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio Comunale, segnalando le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine l'Ufficio competente al rilascio della concessione trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Titolo II**OCCUPAZIONI E CONCESSIONI****CAPO I°****OCCUPAZIONI****Articolo 4****Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**

1. - Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento al Nuovo Codice della strada approvato con DLgs. 30.04.1992, n.285, come modificato dal DLgs. 10/09/1993, n.360 e relativo regolamento di esecuzione, al DLgs. per il riordino della Finanza degli enti Locali n.504 del 30/12/1996, n.662 e all'art 63 del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446. e di regolamento. (Nota per i Comuni con centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti)

2. - Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 IL 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. - Le Occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. - Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere:

a) - "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le tende solari e le pensiline, chioschi e le edicole, ecc.);

b) - "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

5. - Le occupazioni temporanee di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

6. - Ai fini dell'applicazione del canone:

a) - sono considerate permanenti anche le Occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) - sono considerate temporanee:

b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno. In tal caso si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

7. - Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5

Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. - Per le Occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Articolo 6

Altre occupazioni

1. - La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

Le relative superfici si calcolano in ragione del 50% fino a 100mq, del 25% da 101 a 1000 mq e del 10% oltre i 1000 mq.

2. - Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 7, comma 6.

2

Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

CAPO II LA CONCESSIONE

Articolo 7

Richiesta di occupazione

1. - Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
2. - La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:
 - a) - nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) - nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) - l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) - l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - e) - la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
 - f) - l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - g) - la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. - Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
4. - In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

5. - E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alle esecuzioni di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

6. - Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita da regolamento di Polizia Urbana (o, se non prevista da tale regolamento, non superiore a trenta minuti) e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 9

Istruttoria della richiesta

1. - La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri del Comando di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico Comunale e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

2. - Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Articolo 10

Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. - In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. - L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
b) - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
c) - la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione; d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;

d) - l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.

e) - i pareri rilasciati dagli Uffici indicati nell'art. 9 del presente Regolamento.

3. - Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. - La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita,
5. - L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata,
6. - Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - a) - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. - L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. - Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Articolo 10-bis

Durata

1. - Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni..CINQUE....., senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. - Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 11

Titolarità della concessione

1. - La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione.
2. - E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. - Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
3. - Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata , e di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carrabile,fermo restando l'obbligo di comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone

Articolo 12

Rinnovo e disdetta della concessione

1. - I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. - Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo, allegando copia dell' avvenuto versamento del canone.
3. - Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando

la durata ed i motivi della richiesta di proroga, allegando copia dell'avvenuto versamento del canone.

4. - Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 13

Obblighi del concessionario

1. - Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. - Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) - di esibire, a richiesta degli addetti comunali, o a personale della ditta concessionaria l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) - di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) - di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
- d) - di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 14

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. - Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, (Ufficio Tecnico o Comando di Polizia Municipale) senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. - La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. - Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. - La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. - Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.

6. - Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

7. - La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per parziale pagamento del canone sino alla regolarizzazione del dovuto.

Articolo 15

Decadenza ed estinzione della concessione

1. - Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) - qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

- b) - per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) - se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - d) - per violazione delle norme di cui all'articolo 11, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) - per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale e' stata rilasciata la concessione;
 - f) - se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.
2. - La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. - Sono causa di decadenza della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salvo quanto disposto nell'art.11, comma 4;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
- 4 - La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 16

Limiti delle occupazioni

(modificato con Delibera del C.C. n. 5 del 03/02/2003)

1. - Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. - Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal. Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. - Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita purché sia garantito il libero passaggio dei pedoni e dei portatori di handicap . Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale sempre che sia escluso il traffico veicolare.
4. - All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata a insufficiente capacità motoria.
5. - All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.
6. - Per l'Occupazione suolo pubblico con tavolini, sedie ombrelloni, tende, fioriere, banchi frigo c/o espositori in prossimità di esercizi commerciali:
 - a) - E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, salvo che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino.

b) - Non sono ammissibili concessioni in prossimità di chiese o luoghi di culto c/o concessioni nel Centro Storico quando non compatibili urbanisticamente con monumenti e edifici di particolare pregio architettonico.

c) - In ogni caso l'area da occupare con tavolini, sedie, fioriere, ecc. deve essere posta in adiacenza all'esercizio commerciale del richiedente e la sua superficie deve essere proporzionale, salvo casi particolari, al prospetto del locale stesso.

d) - Le caratteristiche dei materiali utilizzati, nonché le tipologie ed i colori degli arredi devono essere in sintonia con l'arredo urbano dell'area e costituire elementi di decoro urbano

e) - L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali ed in particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

I) - in prossimità di incrocio l'occupazione non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

II) - non è consentito occupare sede stradale soggetta a divieto di sosta;

III) - l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;

f) - L'area oggetto di occupazione deve essere delimitata, salvo comprovati casi specifici, da vasi c/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium, ecc), tenuti a regola d'arte e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto. Qualora, per il poco spazio disponibile, non fosse possibile delimitare l'area occupata con vasi c/o fioriere si possono collocare ringhiere e/o pannelli grigliati, il cui corretto inserimento sarà valutato dall'Ufficio Tecnico.

g) - Per collocare tende, tendoni, insegne e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe o dei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione edilizia comunale e come per gli altri elementi di arredo essi devono essere in sintonia con l'arredo urbano dell'area e costituire elementi di decoro urbano.

h) - Fermo restando quanto previsto all'articolo 7 chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche, deve allegare alta domanda quanto segue:

I) - un progetto plani volumetrico o una planimetria di prospetti e sezioni che dia conto dello stato dei luoghi e della modifica che ne deriva dalla proposta presentata,

II) - una relazione dettagliata con indicazione di forme, materiali e colori delle tipologie di arredo che si intendono utilizzare nonché il disegno ed eventualmente le fotografie degli oggetti con i quali si intende occupare lo spazio l'area richiesta.

Articolo 17

Uso dell'area concessa

1. - Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. - Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico e privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. - I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 18

Occupazioni abusive

1. - Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. - Sono, altresì, considerate abusive
 - a) - le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) - le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima
3. - In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. - Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi anno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. - Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 33, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
6. - Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.
7. - In caso di gestione del servizio il concessionario è tenuto a segnalare le occupazioni di cui al comma 1 del presente.

Titolo III
CANONE DI CONCESSIONE
CAPO I
ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 19
Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. - L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a rescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. - È assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge, salvo l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù .
3. - Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 20
Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. - La tariffa del canone è determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) - classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) - entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

- c) - durata della occupazione;
 - d) - valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. - Le tariffe di cui al comma 1 saranno aggiornate annualmente, con atto della giunta comunale, in base al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

Articolo 21

Classificazione delle strade

1. - Ai fini dell' applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. - La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio comunale (sentita la Commissione edilizia, se ciò è previsto dal Regolamento edilizio). La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio (e negli albi circoscrizionali o di quartiere) ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.
3. La deliberazione di classificazione delle strade è già stata adottata con delibera di C.C. n.107 del 29.12.1994 ed alla stessa classificazione occorre fare riferimento per l'applicazione del canone.
4. - La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio .dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 22

Commisurazione dell' area occupata e applicazione del canone

1. - Il canone è commisurato alla entità della occupazione, in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell' area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l' area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all' area sottostante (semprechè si determini una tariffa base diversa per le tende, rispetto a quella per l' occupazione del suolo..).
2. - Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell' area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell' area concessa.
3. - Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'arca o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. - La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

5. - Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.

Articolo 23

Occupazione permanente. Disciplina e tariffe.

1. - Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale a carico dell'utente. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa che per l'anno di prima applicazione e così stabilite:

a) - occupazione di suolo comunale: lit.54.000 al mq prima categoria e lit. 45.000 in seconda;

2. - occupazione con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 70%;

3. - Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 50%;

4. - Il coefficiente moltiplicatore di valutazione del beneficio economico, attribuito alle specifiche attività esercitate dal concessionario (di cui all'allegato "A"), connessa alla categoria di appartenenza dell'occupazione, applicabile alle tariffe di cui al presente articolo, è così determinato: fino a 2 in 1^a categoria, fino a 1,75 in 2^a categoria.

Articolo 24

Passi carrabili o pedonali: criteri di determinazione della superficie.

1. - Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietre od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Sono considerati accessi pedonali quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli ecc....., intese a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, che palesemente non consenta l'utilizzo del medesimo come carrabile.

2. - I passi carrabili devono essere individuati, a cura dell'intestatario, con l'apposito segnale, previa autorizzazione del comune. il segnale deve essere determinato secondo quanto previsto dal vigente codice della strada, e deve contenere l'indicazione del numero dell'autorizzazione, e la data del rilascio della stessa. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

Per i soli passi carrabili si considera una profondità "convenzionale" pari a metri lineari uno.

3. - I passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

5. - Sono esclusi dal canone gli accessi dei portoni e dei garage che si aprono direttamente sulla pubblica via, cioè nei casi in cui la banchina stradale sia inesistente.

6. - La tariffa è parimenti ridotta del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

7. - Per i passi carrabili che immettono ad impianti per la distribuzione dei carburanti, il canone è ridotto del 70%.

Articolo 25

Occupazioni temporanee - discipline e tariffe (articolo modificato con delibera del C.S. n. 6 del 26/02/2008)

1. - Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall' art. 21 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione , con fascia oraria fino a 12 ore non frazionabile, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
 - a) - occupazione di suolo comunale: lit 4.000 al mq. in prima categoria e lit3.000 in seconda categoria;
 - b) – occupazione di suolo comunale per fascia oraria fino a 12 ore - la tariffa è ridotta del 35°
 - c) - occupazione di suolo comunale di durata non inferiore a 15 gg.- la tariffa è ridotta del 30%;
 - d) - occupazione con tende e simili la tariffa è ridotta del 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita dei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
 - e) - occupazioni realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, ambulanti e pubblici esercizi, la tariffa è ridotta del 50%;
 - f) - occupazione per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
 - g) - occupazioni realizzate nel corso di iniziative patrocinate dal Comune la tariffa è ridotta del 90%:
 - h) - occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante - la tariffa è ridotta dell'80%;
 - i) - occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali, culturali e sportive, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione la tariffa è ridotta dell' 80%;
 - j) - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%, previo versamento anticipato del canone dovuto;
 - k) - per le occupazioni poste in essere in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione dei mercati e degli spettacoli viaggianti, la tariffa è aumentata del 50%. Il coefficiente moltiplicatore di valutazione del beneficio economico, attribuito alle specifiche attività esercitate dal concessionario (di cui all'allegato "A") connessa alla categoria di appartenenza dell'occupazione, applicabile alle tariffe del presente articolo, è così determinato: fino a 2,00 in 1^ categoria, fino a 1,75 in 2^ categoria.
 - l) per le occupazioni temporanee realizzate nelle aree mercatali dagli operatori commerciali disabili durante lo svolgimento dei mercati settimanali la tariffa è ridotta del 50%. Il beneficio è limitato ai primi tre anni dall'inizio dell'occupazione. Successivamente, la tariffa è ridotta del 20%. Il grado di disabilità, ai fini dell'utilizzo del beneficio, è fissato, nel minimo, all'80%.
3. - Le misure di tariffa, determinate per ore e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a £. 250 al mq.

Articolo 26

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

Sono parimenti soggetti al presente regolamento :

1. - Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
2. - Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

6. - Il comune proprietario ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Quando, però il trasferimento viene disposto per l'immissione

delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Articolo 27

Criteri di determinazione del Canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1 - Per le occupazioni comunali del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui al punto 2 dell'articolo precedente, in prima applicazione il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla sottoelencata classe del Comune:

a) - Comune di MESAGNE abitanti: (superiore 20.000).lire 1.000 per utente.

2. - Qualora l'ente provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

Articolo 28

Distributori di carburante e tabacchi.

1. - Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

2. - Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.

3. - Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

4. - Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici di distribuzione dei tabacchi o altro e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo è dovuto un canone annuale di lit.30.000 in prima categoria e lit.22.000 in seconda.

Articolo 29

Durata dell'occupazione

1. - Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, secondo la tariffa di cui all'art.25.

Articolo 30

Soggetto passivo

1. - Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. - In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Articolo 31
Esenzioni

1. - Sono esenti dal canone di concessione:

- a) - le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da enti religiosi di culto ammessi nello Stato;
- b) - le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, culturali, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) - le occupazioni realizzate da Enti di cui alle lettere a , d per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale -
- d) - le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) - le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale -ONLUS, di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell' anagrafe unica delle ONLU istituita presso il Ministero delle Finanze,
- f) - le occupazioni per il commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un' ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) - le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) - le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazioni di spazi di servizio;
- i) l - le occupazioni con rastrelliere e attrezzature di proprietà Comunale per deposito cicli;
- l) - le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- m) - le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) - le occupazioni di cui all' articolo 7, comma 6;
- o) - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all' atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa,;
- p) - le occupazioni di aree cimiteriali;
- q) - le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
- .r) - le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- s) - le occupazioni realizzate nel centro storico, come delimitato nella delibera di Consiglio Comunale n.113 del 29.12.1994, per gli interventi relativi all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza o per il recupero degli immobili di interesse storico , ai sensi dell'art. 1 della legge 449/97;
- t) - i passi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap,
- u) - le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o private nelle aree pubbliche a ciò destinate.

to IV
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 32

Versamento per occupazioni permanenti

1. - Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione nel termine di 30 gg. dal rilascio della medesima.
2. - Per le occupazioni permanenti "pluriennali" il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. - Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 33

Versamento per occupazione temporanea

1. - Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione con le modalità previste nell'articolo 34 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. - Per le occupazioni ricorrenti, di cui all'art.4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. Tuttavia, per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese, su richiesta dell'interessato può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.

Articolo 34

Norme comuni per il versamento

1. - Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato " COMUNE DI MESAGNE VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP ", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune (o del concessionario), domiciliato presso una Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.
2. - Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l'ammontare del canone sia superiore a lire 500.000.
3. - Qualora il Comune o il concessionario provveda ad inviare preavvisi prestampati ai fini del pagamento annuale del canone, le relative spese postali sono a carico dell'utente.

Articolo 35

Riscossione coattiva

1. - La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio decreto 14 Aprile 1910 , n. 639 (oppure mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67 , 68 e 69 del Decreto Presidente Della Repubblica 28 gennaio 1988,n.43).
2. - Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all' occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. - Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 36

Rimborsi

1. - Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall' occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all' articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. - Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 37

Sanzioni

1. - Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono unite con l' applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire 200.000 (€ 103,29) a lire 400.000 (€ 206,52), con l' osservanza delle disposizioni di cui al Capo I , Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981 , n. 689 fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. - Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 25% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate al trentesimo giorno precedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. - l'occupante abusivo è soggetto inoltre alla sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui al comma precedente.
4. - In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento dell'indennità.
5. - L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle dell'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285.
6. - Per i versamenti effettuati con oltre trenta giorni di ritardo rispetto a quello stabilito dalla legge o da una norma regolamentare, si applica una maggiorazione pari al 30%del canone dovuto.
7. - Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell' attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 38

Contenzioso

1. - Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell' articolo 5 della legge n.1034 del 1971.
2. - Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all' Autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39

Disposizioni finali

1. - Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. - Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. - E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 40

Disposizioni transitorie

- Il contratto in corso con la ..MONDELLI DEL MONTE s.r.l.,... per l'accertamento e la riscossione della tassa occupazione ed aree pubbliche - TOSAP spiega i suoi effetti fino alla naturale scadenza, prevista in data...31.12.2003 anche per la gestione del canone di concessione, di cui al presente Regolamento, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da concordare.
2. - L' accertamento e la riscossione della tassa comunale per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso.
 3. - il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n.446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.
 4. - Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.